



CITTÀ DI POTENZA

Prov. n. 105 - Registro dei Provvedimenti del Sindaco

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

IL SINDACO

- **Vista** la Legge n° 353 del 21.11.2000;
- **Vista** la Legge Regionale n° 13 del 22.02.2005;
- **Visto** il D.P.G.R. n° 144 del 29.06.2018;
- **Visto** il Programma annuale Antincendio Regionale 2019;

AVVISA

gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 della Legge Regionale n. 13/2005:

1. la bruciatura delle stoppie può essere effettuata dal 1° agosto;
2. il processo di bruciatura, dall'accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale;
3. la bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento;
4. il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Carabinieri Nucleo Forestale competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo;
5. nel caso in cui ciò non avvenga, l'interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Carabinieri Nucleo Forestale competente e, in caso di nuova data, l'interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore comunicazione;
6. il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti;
7. la precesa perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l'estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro;
8. la precesa è ridotta a cinque metri, qualunque sia l'estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre, condotte da soggetti anch'essi obbligati alla realizzazione della precesa.
9. la larghezza della precesa deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l'estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati;
10. le trasgressioni alle predette disposizioni comporteranno l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 12 della Legge Regionale n. 13/2005.

Potenza, 14 agosto 2019

P. IL SINDACO
IL VICE SINDACO
f.to Ing. Antonio Vigilante